

TI_GERICHTE 80.2009.20 vom 26. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2009.20_d20081126

FR: TI_GERICHTE 80.2009.20 du 26 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 80.2009.20 del 26 novembre 2008

Regeste

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, beneficiario residente all'estero, onere della prova

Erwägungen

E. 1.1

Per l'imposta cantonale, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di un importo da 5'600.-- a 10'800.-- franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'600.-- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Analogamente, per l'imposta federale diretta, l'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

E. 1.2

Come risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto se l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della deduzione (CDT n. 80.2001.00080 del 27 giugno 2001 in re E. P.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1., p. 2). Se l'aiuto non raggiunge almeno l'importo della deduzione concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione (Bosshard / Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196).

E. 1.3

Diversamente dalla LIFD, la LT pone alla deduzione un'ulteriore condizione. Per LT infatti la deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169, del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003 in re P. A.).

E. 1.4

Secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person"). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico. La condizione che si tratti di "erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person" è stata verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose "für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen", che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica ("wirtschaftliche Leistungsfähigkeit"). L'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 34, n. 25, p. 383; inoltre CDT N. 80.97.00008 del 20 febbraio 1997, in RDAT II-1997 n. 8t).

E. 1.5

Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 80.96.00223 del 13 gennaio 1997 in re G.P.). Per stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzionale e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, pag. 491).

E. 1.6

La deduzione per persone bisognose a carico può inoltre essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT N. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.). La funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; inoltre: CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t). Perché la deduzione possa essere ammessa, occorre quindi che la prestazione assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (CDT n. 80.2001.00010 del 15 marzo 2001, in RDAT II-2001 n. 2t; CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).

E. 2.1

Nella fattispecie, la decisione impugnata si è limitata ad escludere la deduzione invocata dal contribuente, in quanto la persona bisognosa in questione sarebbe domiciliata all'estero. La motivazione è evidentemente adeguata nella misura in cui si riferisce all'imposta cantonale. Non lo è, in modo altrettanto evidente, in relazione all'imposta federale diretta.

E. 2.2

Secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenze del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

E. 2.3

Venendo al caso in discussione, è solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario che il contribuente ha illustrato la situazione della madre di sua moglie, allegando anche un certo numero di ordini di pagamento, che attestano il versamento di importi di denaro alla signora _____, in _____. Si tratta tuttavia di versamenti effettuati nel corso del 2008, mentre il periodo fiscale litigioso è il 2007. Dagli atti trasmessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione è tuttavia possibile reperire sei ordini di pagamento, per complessivi fr. 4'910.-, che si riferiscono al 2007 e che erano stati allegati ad un reclamo relativo al periodo fiscale 2006. La spiegazione dello stato di bisogno della suocera, che sarebbe affetta da una grave malattia, è certamente verosimile ma non è tuttavia suffragata da alcun documento. In considerazione della situazione e soprattutto della motivazione della decisione impugnata, si giustifica l'annullamento di quest'ultima e il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione. Quest'ultimo provvederà a richiedere al contribuente di comprovare compiutamente l'adempimento delle condizioni per la concessione della deduzione fatta valere. Per quanto attiene all'importo dei versamenti fatti da sua moglie alla di lei madre, dovrà essere dimostrato che abbiano raggiunto almeno l'ammontare della deduzione stessa, cioè di fr. 6'100.-, per il fatto che come detto gli ordini di pagamento finora agli atti raggiungono solo fr. 4'910.-. Una volta apportata questa prova, si tratterà di dimostrare l'incapacità lucrativa della beneficiaria del sostegno, per esempio mediante l'invio di un certificato medico. 3. Visto l'esito del ricorso e considerato anche lo svolgimento della procedura, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. In materia di IC il ricorso è respinto. 1.2. In materia di IFD, la decisione su reclamo del 14 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione per una nuova decisione. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente:

Il segretario io :

E. 6

a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie di una deduzione sociale, l'onere di provare l'adempimento delle condizioni cui essa è sottoposta è chiaramente a carico del contribuente. Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all'estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.